



**COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA**

## **Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)**

*Approvato con atto CC n. 16/2018 integrato con delibera CC 29/2018*

## INDICE

<b>CAPO I</b>	<i>Norme comuni</i>	<b>PAG.</b>
<b>1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>3</b>
<b>2</b>	<i>Obbligo dichiarativo</i>	<b>3</b>
<b>3</b>	<i>Riscossione</i>	<b>3</b>
<b>4</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>4</b>
<b>5</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>4</b>
<b>6</b>	<i>Accertamenti</i>	<b>4</b>
<b>7</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>5</b>
<b>8</b>	<i>Accertamento con adesione</i>	<b>5</b>
<b>9</b>	<i>Dilazioni di pagamento</i>	<b>6</b>
<b>10</b>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<b>6</b>
<b>Capo II</b>	<i>Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)</i>	<b>7</b>
<b>11</b>	<i>Riferimenti normativi</i>	<b>7</b>
<b>12</b>	<i>Aree fabbricabili</i>	<b>7</b>
<b>13</b>	<i>Agevolazioni e relativi adempimenti</i>	<b>7</b>
<b>Capo III</b>	<i>Disciplina del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)</i>	<b>8</b>
<b>14</b>	<i>Riferimenti normativi</i>	<b>8</b>
<b>15</b>	<i>Presupposto e finalità</i>	<b>8</b>
<b>16</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>8</b>
<b>17</b>	<i>Agevolazioni</i>	<b>9</b>
<b>Capo IV</b>	<i>Disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI</i>	<b>9</b>
<b>18</b>	<i>Riferimenti normativi</i>	<b>9</b>
<b>19</b>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	<b>9</b>
<b>20</b>	<i>Presupposto</i>	<b>10</b>
<b>21</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<b>11</b>
<b>22</b>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<b>11</b>
<b>23</b>	<i>Costi del servizio di gestione rifiuti e tariffe</i>	<b>11</b>
<b>24</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>12</b>
<b>25</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>12</b>
<b>26</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>13</b>
<b>27</b>	<i>Zone non servite</i>	<b>13</b>
<b>28</b>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<b>13</b>
<b>29</b>	<i>Altre riduzioni e agevolazioni</i>	<b>14</b>
<b>30</b>	<i>Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico</i>	<b>14</b>
<b>31</b>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	<b>14</b>
<b>32</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>14</b>
<b>33</b>	<i>Trattamento dati personali</i>	<b>15</b>

## **Capo I NORME COMUNI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina in maniera organica, l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, di seguito indicata con l'acronimo IUC, in attuazione dei commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 147/2013. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2**

#### **OBBLIGO DICHIARATIVO**

1. Il verificarsi del presupposto impositivo per l'assoggettamento al tributo, di una delle componenti della IUC, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione.
2. Ai fini TARI nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli ministeriali ai fini IMU e TASI e per la TARI utilizzando i modelli appositamente predisposti dal comune, entro il termine di cui al comma 684 della L. 147/2013 ossia, il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente, tramite PEC, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data del verificarsi della variazione. Ai fini TARI non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

### **Art. 3**

#### **RISCOSSIONE**

1. I tributi che compongono la IUC sono versati mediante modello di pagamento unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 /1997 ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, decisi con l'atto che determina le aliquote e le tariffe. L'IMU e la TASI sono versate in autoliquidazione da parte del contribuente entro le scadenze previste dalla norma statale (16 giugno e 16 dicembre di ogni anno) mentre per la TARI il Comune provvede all'invio di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le

- scadenze fissate dalla delibera di approvazione delle tariffe. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

#### **Art. 4** **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il credito spettante può essere compensato con un qualsiasi debito d'imposta relativo ad uno dei tributi della IUC mediante apposita istanza da parte del contribuente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento

#### **Art. 5** **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00, ridotto a € 10,00 ai fini TASI.
2. In ottemperanza al comma 10 dell'art. 3 D.L. 16/2012 non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ai limiti di cui al comma 1.

#### **Art. 6** **ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente e le attività di controllo per la corretta applicazione della IUC. A tal fine si avvale degli istituti disciplinati dai commi 692, 693, 694 e 695 dell'art. 21 della Legge 147/2013 e in particolare per eseguire gli accessi ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo si avvale oltre che del Funzionario Responsabile anche:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare delle convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire un documento di riconoscimento.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento segue le stesse regole della riscossione ordinaria.
- 5. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo il Funzionario responsabile d'imposta cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

#### **Art. 7 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 695,696, 697 e 698 della L.147/2013, fermo restando la disciplina dettata dall'art. 7 D.Lgs 472/1997, il Comune seguirà i seguenti criteri:
  - a) Per la prima violazione contestata al contribuente o per assenza di violazioni IUC nell'ultimo triennio, oppure in ogni caso di denuncia spontanea del contribuente, si applicherà la sanzione nella misura percentuale minima, fermo restando l'importo minimo stabilito dalla norma;
  - b) Per violazioni successive alla prima nell'ultimo triennio anche per tributi diversi, sempre appartenenti alla IUC, la sanzione sarà applicata nella misura massima;
  - c) Nel caso di violazioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo la cui graduazione è decisa in base ai criteri dei precedenti punti a) e b).
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi o con la richiesta e concessione di un piano di rateazione.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dalla data di esigibilità.

#### **Art. 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

## **Art. 9**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. La rateizzazione dei pagamenti può essere richiesta dai contribuenti cui sia stato notificato un atto di accertamento o un'ingiunzione di pagamento oppure un avviso di mora dall'ufficio dell'Ente che cura la riscossione dei tributi o dal soggetto cui fosse stata affidata la riscossione coattiva, di importo pari o superiore a Euro 500,00, elevati a Euro 1.000,00 per le persone giuridiche e per i titolari di partita IVA, singolarmente o per più atti.
2. L'istanza di accesso al beneficio, da presentare prima della scadenza del termine di pagamento, deve contenere:
  - il numero dell'atto o degli atti di riscossione notificati, la data di emissione e di notifica;
  - l'importo della rata mensile proposto tenendo conto che non può essere inferiore a Euro 60,00 oltre interessi legali e la dilazione non può superare i 50 mesi;
3. Il Dirigente o il Funzionario responsabile dell'entrata concederà la rateizzazione, dopo apposita istruttoria con un provvedimento espresso, avendo cura di chiedere una fideiussione bancaria o assicurativa nel caso in cui fossero stati emessi atti di riscossione non pagati anche negli anni precedenti. La garanzia fideiussoria deve essere prestata in favore del Comune di Campiglia Marittima, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente. Il provvedimento notificato al debitore deve riportare il prospetto di ammortamento della dilazione, con indicazione delle rate e degli interessi, calcolati al saggio legale vigente al momento della concessione.
4. In caso di mancato pagamento nei termini di una rata il debitore decade dal beneficio, con obbligo di provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso inutilmente tale termine, il Funzionario responsabile del tributo attiverà la garanzia fideiussoria laddove prestata.
5. Il debitore che non rispetta il piano di rateizzazione non potrà accedere a tale beneficio nei 5 anni successivi e comunque finché non avrà pagato tutti i debiti dilazionati anche oltre tale termine. Il Funzionario responsabile del tributo in tale ipotesi subordinerà in ogni caso la concessione della dilazione alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa avente le caratteristiche indicate al comma 2.
6. Nel caso in cui il debitore si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica, certificata dal possesso di un reddito ISEE inferiore o pari a € 15.000,00, producendo l'istanza prevista dal comma 2, potrà accedere al beneficio della rateizzazione impegnandosi a versare una rata minima di 30 euro oltre interessi e ottenerlo anche per debiti inferiori ai 500 euro.

## **Art. 10**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

**CAPO II**  
**Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)**

**ART. 11**

**Riferimenti normativi**

1. I successivi articoli disciplinano l'imposta municipale propria, ai sensi dei commi 639 e seguenti dell'art. 1 L. 147/2013, degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Le successive norme regolamentari sono adottate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale in sostituzione del precedente regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/03/2012 e successive modifiche.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della normativa nazionale in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

**Art. 12**

**Aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la Giunta Comunale allo scopo di limitare l'insorgenza del contenzioso, ne determina i valori minimi con specifica deliberazione.
2. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dalla delibera di Giunta Comunale non sono oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso dell'imposta versata.
3. Ai fini IMU, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

**Art. 13**

**Agevolazioni e relativi adempimenti**

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, concesse in uso o comodato anche gratuito.
2. La delibera con quale sono approvate le aliquote può stabilire ulteriori agevolazioni consentite dalla norma nazionale e non previste espressamente nel presente regolamento.
3. Nell'atto deliberativo con il quale sono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta sono individuati anche gli adempimenti posti a carico dei contribuenti interessati alle agevolazioni.

**Capo III**  
**DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**ART. 14**  
**RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Le presenti norme regolamentari, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplinano l'applicazione della componente di Tributo per i servizi indivisibili, di seguito "TASI" dell'imposta unica comunale (IUC).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 15**  
**PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b n.2 della L.147/2013, il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal comune in base al cui costo complessivo il Consiglio comunale procederà a quantificare annualmente le aliquote TASI da applicare. I servizi indivisibili da valutare sono quelli di seguito elencati, escluse le voci a cui corrispondono specifiche entrate:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Segreteria generale, personale e organizzazione
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Ufficio tecnico
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Istruzione elementare
Istruzione media
Istruzione secondaria superiore
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Protezione civile
Servizio necroscopico e cimiteriale

**ART. 16**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa il detentore sarà soggetto a un'autonoma obbligazione tributaria e tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione e documentata. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## **ART. 17 AGEVOLAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta anche in considerazione della situazione ISEE di ciascun contribuente.

## **CAPO IV Disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI**

### **Art. 18 RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Nel comune di Campiglia Marittima è istituito il tributo sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 147 /2013.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

### **Art. 19 Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica simile a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'Allegato A e la cui assimilabilità non sia espressamente esclusa da norme, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, di servizi, da attività sanitarie e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata;
2. Per le attività agricole, agroindustriali, di costruzione, di lavorazione industriale o artigianali e simili sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nell'ambito delle aree utilizzate per uffici, corridoi, servizi, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, nei magazzini e nelle aree esterne operative.
3. Per le attività commerciali, ricettive e di servizi rimangono assimilati i rifiuti prodotti in tutti i locali e nelle aree esterne operative.
4. Per le attività sanitarie rimangono assimilati i rifiuti prodotti negli uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali e nelle aree esterne operative.
5. Nel caso di attività non rientranti specificamente ai commi 2, 3 e 4 rimangono assimilati i rifiuti prodotti in tutti i locali e nelle aree esterne operative.
6. Non risultano assimilati i rifiuti prodotti da utenze non domestiche di superficie complessiva superiore a 500 mq (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti) per i quali il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti e la superficie, superi l' 80% del valore del corrispondente parametro Kd massimo relativo all'attività

principale esercitata di cui alla tabella 4a allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 20 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.
4. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte per le quali si presume l'inidoneità alla produzione di rifiuti:

### Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'utente deve produrre apposita comunicazione che permetta la verifica dei requisiti prescritti.
- superfici coperte di altezza inferiore a 160 centimetri.

### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie non utilizzate per l'esercizio dell'attività neanche per lo stoccaggio temporaneo di materie prime o merci. Si considerano utilizzate ai fini dell'attività le aree destinate al parcheggio dei clienti, fornitori e dipendenti;

## **Art. 21**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La condizione di autosmaltimento deve essere opportunamente documentata.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione del 25% della superficie su cui è svolta l'attività.
3. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 2.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 2 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

## **Art. 22**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tia o Tares.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **Art. 23**

### **COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. A norma dell'art. 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito in L. 31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio approvato, contestualmente alle tariffe che ne danno copertura, con delibera consiliare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
6. La delibera di Consiglio Comunale con la quale sono approvate le tariffe annuali stabilisce anche il numero delle rate e le relative scadenze.

#### **Art. 24**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con simile produzione potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

#### **Art. 25**

##### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio di ciascun anno solare. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le

modalità e nei termini previsti dall'art. 2, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Alle abitazioni non locate o a disposizione di non residenti e quelle a disposizione di residenti è associato un:
  - nucleo di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati;
  - nucleo di tre persone per superficie tra 41 e 80 metri quadrati;
  - nucleo di quattro persone per superficie superiore a 80 metri quadrati.

#### **Art. 26**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dall'art. 2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

#### **Art. 27**

#### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura pari al 60%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 28**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Alle utenze non domestiche è concessa una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa per stagionalità riconosciuta con almeno cinque mesi continuativi di chiusura. L'agevolazione deve essere richiesta e documentata. La chiusura per stagionalità è riconosciuta anche se l'attività è riattivata nel periodo dal 21 dicembre al 7 gennaio e nella settimana dal lunedì precedente al martedì successivo la Pasqua, sempreché la somma dei periodi di chiusura escluse le festività indicate, raggiunga almeno 5 mesi senza ulteriori interruzioni.
2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata da un'impresa a ciò abilitata, corroborata anche dalla presentazione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con

esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la produzione potenziale massima prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività, espressa dal coefficiente Kd.

#### **Art. 29**

##### **ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa ai nuclei familiari residenti sarà ridotta del 15% per le utenze da due e più componenti del nucleo familiare per abitazioni fino a 65 metri quadrati e del 15% per i nuclei familiari con 5 componenti e oltre per abitazioni da 66 a 80 metri quadrati;
2. Con la delibera di approvazione delle tariffe può essere stabilita un'agevolazione, nella misura massima del 15% della quota variabile, per le utenze domestiche dei nuovi residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, delimitato dagli appositi segnali stradali posti in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo.
3. La tariffa relativa alle aree di campeggio sarà applicata sul 50% della superficie complessiva in considerazione dell'ampiezza delle aree che per legge sono a disposizione degli utenti.
4. La tariffa sarà applicata con una riduzione del 50% per le scuole, gli istituti di istruzione.
5. La tariffa per le utenze non domestiche relativa ai banchi di vendita e/o somministrazione all'aperto e alle occupazioni di suolo pubblico, sia componente fissa che variabile, è ridotta a 1/3;
6. La tariffa relativa alle aree scoperte ad uso fieristico, sarà applicata nella misura del 50% in considerazione della ridotta utilizzazione delle aree adibite a manifestazioni di carattere sporadico;

#### **Art. 30**

##### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, attestato da certificato ISEE in corso di validità, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all'esenzione totale. L'agevolazione sarà accordata nella misura determinata nell'atto di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 31**

##### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

#### **Art. 32**

##### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. Il tributo dovuto per una occupazione temporanea di suolo pubblico sarà applicato quando è complessivamente superiore ad Euro 2, per ragioni di economicità di gestione.
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **CAPO V NORME FINALI**

### **ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.